

“
AU - A”



CONTRATTO

tra l'Istituto degli Innocenti di Firenze – Piazza SS. Annunziata n. 12, (C.F. 80016790489) nella persona del Direttore dell'Area Giuridico Amministrativa, dott.ssa Marialuisa Guigli,

seguito denominato Istituto

e

Arca cooperativa Sociale arl, con sede legale in Firenze (FI), 50136 Via Aretina 265, C.F. 03382330482, e P.I. 03382330482, nella persona del legale rappresentante Massimo Muratori,

in seguito denominato

esecutore.

PREMESSO CHE

- con disposizione dirigenziale n. 636 del 12/10/2018 si procedeva all'aggiudicazione a Arca cooperativa Sociale arl della procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento della gestione delle strutture residenziali dell'Ente (CIG 7551589860) - sul sistema telematico di acquisti della Regione Toscana START;

- il DUVRI fa parte del presente contratto, anche se non materialmente allegato;

- il rapporto è integralmente disciplinato dal presente contratto e dai suoi allegati;

Si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO

L'Istituto conferisce all'esecutore, che accetta, la gestione delle strutture residenziali dell'Istituto degli Innocenti, ovvero Casa Bambini, Casa delle

Gestanti e delle Madri e Casa Le Rondini, come meglio descritta nel capitolato e nell'offerta rimessa dall'esecutore, entrambi allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. Il servizio dovrà essere espletato dall'esecutore a proprio rischio, e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito nel citato capitolato e nell'offerta.

Le modifiche del contratto che si rendono necessarie/opportune durante il periodo di efficacia dello stesso sono regolate in conformità all'art. 106 del D. Lgs. 50/16.

ART. 2 – DURATA

Il contratto ha durata di tre anni dal 19 novembre 2018 al 18 novembre 2021 e potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di durata pari o inferiore.

L'Istituto si riserva la facoltà prevista dall'art. 32 comma 13 del D. Lgs 50/16.

ART. 3 – IMPORTO

L'esecutore, per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, riceverà l'importo di € 1.516.184,876 iva esclusa, ai quali aggiungere 7.560,00euro, iva esclusa, per i costi della sicurezza interferenziale come da DUVRI agli atti.

Art. 4 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'esecutore ha costituito la prescritta garanzia di € 76.187,25= (settantaseimilacentottantasette/25) tramite polizza fideiussoria n. 164731443, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni Spa. La predetta garanzia resterà vincolata fino alla conclusione del presente contratto.

Art. 5 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'esecutore è responsabile di eventuali danni che, nello svolgimento del servizio, possano derivare sotto qualsiasi forma all'Istituto (che dovrà essere considerato terzo a tutti gli effetti di legge), nonché a terze persone.

L'esecutore, contestualmente alla firma del presente contratto, presenta polizza assicurativa RCT-RCO n. _____ emessa da _____ il _____.

Eventuali franchigie e/o scoperti presenti sul contratto di assicurazione resteranno a totale carico dell'esecutore. In caso di mancato pagamento, per qualsiasi causa, da parte della Compagnia di Assicurazioni, l'integrale risarcimento verrà addebitato all'esecutore.

Art.6 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere svolto secondo le migliori regole di professionalità e nel rispetto di quanto previsto dai documenti di gara e dall'offerta. Saranno a carico dell'esecutore tutte le spese relative alla prestazione del servizio.

L'esecutore opererà in completa autonomia gestionale, fatto salvo il necessario coordinamento operativo con i referenti dell'Istituto, con organizzazione propria ed utilizzando personale regolarmente assunto, nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge e contrattuali collettive.

ART 7 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Istituto ha diritto di risolvere in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, il contratto nei seguenti casi:

- a) frode;

b) grave violazione degli obblighi contrattuali qualora i servizi non siano eseguiti in modo strettamente conforme all'offerta e l'esecutore non si conformi, entro il termine comunicatogli, all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente l'esecuzione del contratto nei termini prescritti;

c) qualora l'esecutore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza autorizzazione;

d) qualora l'esecutore non ricostituisca la garanzia richiesta oppure una nuova qualora la garanzia prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;

e) qualora le deduzioni dal corrispettivo dovute all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 raggiungano il 20% dell'importo di contratto;

f) qualora l'esecutore violi la normativa in materia di privacy;

g) qualora l'esecutore non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 15 del capitolato;

h) qualora venga aperta una procedura fallimentare nei confronti dell'esecutore;

i) qualora si verificano le circostanze di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/16.

L'Istituto, nei casi sopra descritti, comunica l'immediata risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con tutte le conseguenze di legge che detta risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi il servizio in danno all'esecutore e il diritto ad

incamerare la garanzia definitiva, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Ove l'Istituto ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà contestarle per iscritto all'esecutore, fermo restando il termine di 10 giorni per le contro-deduzioni. Decorso tale termine l'Istituto adotterà le determinazioni ritenute opportune.

Art. 8 - PENALI

L'esecutore, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. L'applicazione delle penali sarà preceduta da lettera di contestazione dell'Istituto illustrante le inadempienze oggetto di contestazioni. Nella stessa lettera sarà indicata l'entità della penale stabilita.

L'esecutore potrà presentare le controdeduzioni entro 7 giorni dal ricevimento della suddetta lettera, trascorsi i quali la contestazione si intende tacitamente accettata.

Le penali risultano strutturate come segue:

- € 100,00 per ogni intervento/prestazione non effettuato/a e per ogni giorno di mancata effettuazione dello stesso;
- € 50,00 per ogni intervento/prestazione non effettuato/a conformemente a quanto previsto dal capitolato e/o dal presente contratto e per ogni giorno di effettuazione non conforme dell'intervento stesso;
- € 50,00 per ogni giorno di assenza o irreperibilità del referente.

L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, o da altre spese sostenute a causa di inadempienze contrattuali dell'esecutore, con quanto dovuto da

quest'ultimo a qualsiasi titolo o utilizzando la cauzione prestata, che in tal caso dovrà essere prontamente reintegrata, in ogni caso senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Art.9 - MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti in favore dell'esecutore avverranno secondo quanto previsto dall'art. 16 del capitolato.

Il corrispettivo per i servizi oggetto del presente contratto sarà calcolato mensilmente dividendo l'importo offerto dall'esecutore per i mesi della durata contrattuale e sarà pagato dall'Istituto, ad emissione di regolare fattura, in trentasei ratei mensili posticipati di importo pari a 1/36 dell'importo di aggiudicazione (pari a 1.599.932,12 euro iva al 5% e costi per la sicurezza interferenziale inclusa) così come risultante dal ribasso offerto in sede di gara. Tale corrispettivo è onnicomprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente previsti dal presente contratto, dall'offerta e dal capitolato.

Il pagamento del corrispettivo sarà relativo al servizio effettivamente prestato e sarà effettuato previo controllo e riscontro della corrispondenza delle prestazioni rese con quelle riportate in fattura. Si stabilisce sin d'ora che l'Istituto potrà rivalersi (per ottenere la rifusione di eventuali danni, il rimborso di spese e il pagamento di penalità) mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi o mediante incameramento della garanzia.

Sugli importi delle fatture saranno operate le eventuali decurtazioni per le penali previste.

Art. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore non potrà, a nessun titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, pena la immediata risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della garanzia definitiva, come previsto dall'art. 7 del presente contratto.

Art. 11 - CONTROVERSIE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del contratto.

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al rispetto delle clausole e condizioni del presente contratto e che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione della competenza arbitrale. Il foro competente è quello di Firenze.

Art. 12 - RESPONSABILE DELL'IMPRESA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per tutti i rapporti con l'Istituto, l'esecutore designa il sig. Marco Parisi, Direttore Area Sociale di Arca, al quale vengono conferiti tutti i poteri in ordine alla gestione del presente contratto.

La sostituzione del responsabile, nominato ai sensi del precedente comma, non avrà effetto nei confronti dell'Istituto, finché non sarà stata a quest'ultimo comunicata in forma scritta.

Art. 13 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione e registrazione del contratto, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico dell'esecutore.

Art. 14 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI

L'esecutore è tenuto all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Istituto che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della servizio, ricadrà sull'esecutore restandone sollevato l'Istituto.

ART. 15 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, SPLIT PAYMENT E FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'art.1 comma 629 della L. 190/2014, l'esecutore dovrà emettere regolare fattura con addebito IVA indicando che tale imposta deve essere versata dall'acquirente o committente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972; l'Istituto provvederà a pagare al fornitore quanto indicato in fattura solo nella voce IMPONIBILE, versando direttamente all'Erario la relativa IVA.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico secondo i requisiti tecnici previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013. Il codice univoco ufficio da utilizzare per l'invio delle fatture intestate all'istituto degli Innocenti è: GY7RWO. Inoltre ai fini di una

corretta procedura di liquidazione fatture stesse è necessario indicare correttamente i dati relativi a CIG, numero d'ordine così come forniti dall'Istituto.

Letto e così sottoscritto in segno di accettazione e conferma.

Firenze, 16 novembre 2018

Per l'esecutore Massimo Muratori

Per l'Istituto Marialuisa Guigli